



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Don Giovanni Silvestri"
CASTELLANA GROTTA**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

N. 56 del Registro

O G G E T T O

D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2020 - Approvazione risultanze finali dell'Ente.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di Maggio

in Castellana-Grotte, nell'Ufficio di Presidenza dell'ASP, legalmente convocato, si è riunito mediante videoconferenza DPCM 18.10.2020 - Prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIEDUTO dal Presidente Dott. Massimo Licci e con l'assistenza del Segretario f.f. Dott. Modesto Pedote (Consigliere più giovane di età).

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti i seguenti Consiglieri dell'Ente:

- 1 - PAGANO Prof. Nicola
- 2 - MARTULLI Sig. LUIGI
- 3 - PEDOTE Dott. MODESTO
- 4 - BIANCO Ins.MARIA PIA TERESA

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	

Totale presenti n. 4

Totale assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto indicato.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO:

CHE con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;

CHE l'art. 2 del D.Lgs. n.118/2011 dispone che le Regioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 267/2000 ed i loro enti ed organismi strumentali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

CHE l'art. 1, comma 2, del precitato decreto individua quali enti strumentali quelli di cui all'art. 11-ter del medesimo decreto;

CHE l'ASP "Don Giovanni Silvestri" non è qualificabile né come ente strumentale di cui all'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011, né come organismo strumentale di cui all'art. 1, co. 2 lett.b) medesimo D.Lgs. Tale interpretazione risulta condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che in esito ad apposita informativa resa con nota prot. n. 1056/30.12.2016, ha escluso questa Azienda dall'elenco degli enti strumentali degli enti territoriali in contabilità finanziaria tenuti alla rilevazione SIOPE dal 1° gennaio 2017, ai sensi del Decreto Mef del 09.06.2016;

CHE le linee guida per le Aziende Pubbliche di servizi alle Persone, diramate in data 29.09.2010 dalla Regione Puglia, indirizzano all'applicazione delle disposizioni di carattere generale contenute nel testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CHE con deliberazione n.55 del 17.05.2021, avente ad oggetto: "D.U.P. 2021-2023 – Bilancio di Previsione armonizzato 2021-2023 (ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) e relativi allegati – Approvazione", il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte ha approvato, secondo il nuovo impianto della contabilità degli EE.LL., il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, nonché, quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023;

CHE l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

CHE l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. n. 118/2011 fra l'altro dispone che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riconoscimento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

DATO ATTO che, alla luce della normativa soprarichiamata, tramite deliberazione dell'organo esecutivo, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate, per le quali la copertura è data dal fondo pluriennale vincolato che viene iscritto in entrata degli anni successivi per un importo pari ai residui passivi cancellati;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

VISTA l'attività di verifica in ordine agli accertamenti e agli impegni residui, delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;

VISTI:

- a. l'elenco dei residui attivi da mantenere nel conto del Bilancio 2020 da cancellare definitivamente e da eliminare e reimputare in quanto non esigibili al 31.12.2020 (ALL.A);
- b. l'elenco dei residui passivi da mantenere nel conto del Bilancio 2020, da cancellare definitivamente e da eliminare e reimputare in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura (ALL.B);
- c. la variazione al bilancio dell'esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo agli impegni reimputati (ALL.C);

- d. la variazione degli stanziamenti (di competenza) e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2021/2023, funzionale alla reimputazione dei residui reimputati (ALL.D);
- e. la variazione al PEG 2021/2023 (ALL.E);

come da prospetti allegati, sotto le lettere A-B-C-D ed E, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DATO ATTO che non vi sono residui attivi eliminati e reimputati e che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituita:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 26.232,44
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 26.232,44

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 305.000,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 305.000,00

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle spese cancellate agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

RILEVATA, inoltre, l'opportunità di variare alcuni stanziamenti di cassa, al fine, soprattutto, di rendere gli stessi coerenti con la sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui, come risulta dall'ALL. "F";

VERIFICATO che, a seguito della presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto innanzi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario, allegato al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2020 e precedenti alla data del 31.12.2020, in osservanza dell'art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011, secondo l'attività di verifica effettuata e come riportate negli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa, che di seguito si indicano:
 - a. Elenco dei residui attivi da mantenere nel conto del Bilancio 2020, da cancellare definitivamente e da eliminare e reimputare in quanto non esigibili al 31.12.2020 (ALL.A);
 - b. Elenco dei residui passivi da mantenere nel conto del Bilancio 2020, da cancellare definitivamente e da eliminare e reimputare in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura (ALL.B);
- 3) Di apportare al bilancio dell'esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento (ALL.C) quale parte integrante e sostanziale, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Variazioni +	Variazioni -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 26.232,44
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 305.000,00
FPV di spesa parte corrente	€ 26.232,44	
FPV di spesa parte capitale	€ 305.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 331.232,44	€ 331.232,44

- 4) Di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 la variazione degli stanziamenti (di competenza) e dei residui in corso di gestione, funzionale alla reimputazione degli impegni non esigibili e reimputati come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento (ALL.D) quale parte integrante e sostanziale, di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 26.232,44	
FPV di entrata di parte capitale	€ 305.000,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 26.232,44
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 305.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 331.232,44	€ 331.232,44

- 5) Di dare atto che il FPV al termine dell'esercizio 2020 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio 2020), risulta pari ad € 343.824,26, di cui:

✓ FPV di spesa parte corrente: € 26.232,44

(composto da FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui per € 26.232,44

✓ FPV di spesa parte capitale: € 305.000,00

- 6) Di approvare le variazioni al PEG 2021/2023, analiticamente descritte nell'allegato "E" che costituisce parte integrante del presente atto;
- 7) Di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2021, gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020;
- 8) Di dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra risulta mantenuto il pareggio finanziario e tutti gli equilibri generali del bilancio;
- 8) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere – Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte, per gli adempimenti di competenza;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15

